# Gazzetta ufficiale

# L 115

delle Comunità europee

39° anno 9 maggio 1996

(segue)

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

Sommario		I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
,	*	Regolamento (CE) n. 846/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	1
,	*	Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti	3
		Regolamento (CE) n. 848/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli	6
		Regolamento (CE) n. 849/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	8
,	*	Regolamento (CE) n. 850/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1996/97	10
,	*	Regolamento (CE) n. 851/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1996/97 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie	12
		Regolamento (CE) n. 852/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	15
		Regolamento (CE) n. 853/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	20
		Regolamento (CE) n. 854/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele	32



2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 855/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
	Regolamento (CE) n. 856/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
	Regolamento (CE) n. 857/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	96/300/Euratom, CE:
	* Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 aprile 1996, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra
	Protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovacchia, dall'altra
	Commissione
	96/301/CE:
	* Decisione della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
	Rettifiche
	* Rettifica della decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU n. L 120

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

### REGOLAMENTO (CE) N. 846/96 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio stabilire il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 (2) stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale:

considerando che dal 1994 lo stock di aringhe atlanticoscandinave ha continuamente esteso il proprio areale di distribuzione ed è presente attualmente sia in zone soggette alla giurisdizione nazionale di alcuni Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, comprese acque di pesca comunitarie, sia in zone di alto mare;

considerando che i dati scientifici disponibili consigliano di gestire tale stock con una certa cautela in modo da assicurare che la biomassa delle riserve riproduttive si mantenga attorno a 2,5 milioni di tonnellate;

considerando che, in attesa di un accordo, sotto forma di cooperazione tra tutti gli Stati interessati, sulle misure idonee di conservazione e di gestione relative a questo stock, è necessario stabilire, come misura autonoma, un quadro giuridico che garantisca lo sfruttamento razionale e responsabile dello stock da parte dei pescherecci comunitari sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che il quadro giuridico suddetto dovrebbe essere costituito da un TAC cautelativo stabilito ad un livello compatibile con il parere scientifico che, nelle circostanze attuali, può regionevolmente corrispondere a 150 000 tonnellate;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha raccomandato alcune restrizioni stagionali per la pesca del merluzzo bianco nel Baltico nel 1996;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3074/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3074/95 è modificato nel modo seguente:

1) Dopo l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

La pesca del merluzzo bianco è vietata nel mar Baltico, nei Belts e nell'Øresund dal 10 giugno al 20 agosto 1996 incluso.

- 2) Nell'allegato la voce «Specie: Aringa Clupea harengus, Zona IIa (1), IV a, b» è sostituita dalla voce seguente: «Specie: Aringa, Clupea harengus, Zona IVa, b».
- 3) La tabella che figura in allegato al presente regolamento è inserita come quarta tabella dell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(²) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1996.

Per il Consiglio Il Presidente G. LOMBARDI

#### **ALLEGATO**

«Specie: Aringa Clupea has	rengus	Zona: I, II
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom	(') (') (') (') 1.50 000 ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	<ul> <li>(¹) Pesca non autorizzata nelle acque comunitarie.</li> <li>(²) Disponibile per tutti gli Stati membri. Essi devono comunicare ogni martedì alla Commissione gli sbarchi effettuati la settimana precedente.</li> <li>(³) Le colture di aringhe effettuate nella zona CIEM II a a decorrere dal 1° aprile 1996 sono computate su questa quota.</li> </ul>
CE	150 000	
TAC	150 000	

#### REGOLAMENTO (CE) N. 847/96 DEL CONSIGLIO

#### del 6 maggio 1996

#### che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (3), è necessario stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di sfruttamento da pesca che possano migliorare i meccanismi attualmente disponibili attraverso l'introduzione di un'appropriata flessibilità nella gestione annuale dei totali di catture autorizzate (TAC) e dei contingenti che, entro certi limiti, è compatibile con le politiche di conservazione;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri e stabilire le condizioni di adeguamento di tali possibilità da un anno all'altro;

considerando che è necessario definire gli stock soggetti ai TAC precauzionali o ai TAC analitici;

considerando che ai fini del presente regolamento è necessario definire gli sbarchi consentiti di uno stock;

considerando che, a determinate condizioni, i TAC precauzionali e i contingenti per alcuni stock possono essere aumentati nel corso dell'anno senza il rischio di violare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine;

considerando che è opportuno incoraggiare gli Stati membri a riportare da un anno all'altro, entro certi limiti, una parte dei loro contingenti di stock soggetti a TAC analitici;

considerando che altri stock soggetti a TAC analitici o a TAC precauzionali possono rivelarsi in uno stato di sfruttamento tale da rendere inopportuno qualsiasi aumento del TAC;

considerando che occorre penalizzare il superamento dei contingenti; che ciò può essere fatto imponendo congrue

riduzioni dei contingenti dell'anno successivo allo Stato membro responsabile del superamento; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), il Consiglio adotta le norme in base alle quali la Commissione può effettuare detrazioni dai contingenti qualora si verifichi un superamento, tenuto conto del grado di superamento, di eventuali superamenti verificatisi l'anno precedente e delle condizioni biologiche delle risorse in questione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si applicano TAC analitici.
- Ai fini del presente regolamento, gli sbarchi consentiti di uno stock consistono, per un dato Stato membro, nel contingente attribuito dal Consiglio in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, quale modificato da:
- gli scambi effettuati in base all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92,
- la compensazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93,
- i quantitativi riportati in base all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento,
- le detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento.

### Articolo 2

In sede di fissazione dei TAC a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio decide:

- quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici, in base al parere scientifico disponibile sugli stock;

GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 4. GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 84. GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag 1).

 gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock e agli impegni convenuti con paesi terzi;

IT

— gli stock ai quali si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in base alle loro condizioni biologiche.

#### Articolo 3

- 1. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Tale richiesta, accompagnata dai pertinenti dati biologici giustificativi e da un'indicazione dell'entità dell'aumento è trasmessa alla Commissione. La Commissione esamina tutti gli elementi della richiesta entro un termine di venti giorni lavorativi; se la richiesta è ritenuta fondata, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti. Lo Stato membro viene informato dell'essito dell'esame.
- 2. Gli Stai membri possono effettuare catture fino al 5 % oltre gli sbarchi consentiti. Tuttavia tali catture sono considerate eccedenti gli sbarchi consentiti per quanto concerne le detrazioni previste all'articolo 5.
- 3. Oniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un contingente connesso ad uno stock soggetto a TAC precauzionale, lo Stato membro cui è stato assegnato detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, indicando il quantitativo supplementare

richiesto, che non deve comunque superare il 10 % del contingente rispettivo. La Commissione decide in merito a tali richieste entro venti giorni lavorativi secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Il quantitativo supplementare concesso in base a tale procedura è considerato eccedente gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento.

#### Articolo 4

- 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
- 2. Per gli stock soggetti a TAC analitici, ed eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente.
- La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93, aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

#### Articolo 5

- 1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi sbarchi consentiti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell'anno successivo.
- 2. Per gli stock di cui all'articolo 2, terzo trattino, il superamento degli sbarchi consentiti comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell'anno successivo secondo lo schema sotto riportato:

Entità del superamento rispetto agli sbarchi consentiti	Detrazione		
Primo 10 %	Superamento × 1,00		
Successivo 10 % sino al 20 % complessivamente	Superamento × 1,10		
Successivo 20 % sino al 40 % complessivamente	Superamento × 1,20		
Qualsiasi superamento che vada oltre il 40 %	Superamento × 1,40		

Una detrazione pari al superamento × 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto agli sbarchi consentiti pari o inferiore a 100 tonnellate.

Un ulteriore 3 % della quantità pescata in eccesso rispetto agli sbarchi consentiti è inoltre detratto per ciascuno degli anni successivi in cui gli sbarchi consentiti sono superati per oltre il 10 %.

3. Le detrazioni non pregiudicano l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

# Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1997.

Tuttavia, l'articolo 5 si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LOMBARDI

# REGOLAMENTO (CE) N. 848/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/96 (4), ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le noci comuni con guscio, i limoni e le mele; che inoltre, i superamenti sono di entità tale che le quantità chieste superano il totale dei quantitativi indicativi corrispondenti ai periodi marzo-aprile e maggio-giugno 1996;

considerando che è quindi opportuno, per i titoli senza fissazione anticipata della restituzione chiesti tra il 1º marzo 1996 e il 30 aprile 1996, fissare da un lato un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti per le arance, e, d'altro lato, per le noci comuni con guscio, i limoni e le mele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I coefficienti di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, chiesti tra il 1º marzo 1996 e il 30 aprile 1996, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68. (2') GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30. (3') GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75. (\*) GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 11.

# **ALLEGATO**

# Coefficienti di riduzione dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli senza fissazione anticipata della restituzione richiesti dal 1º marzo al 30 aprile 1996

Prodotto	Coefficiente di riduzione dei quantitativi	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	(senza riduzione)	41,30
Mandorle senza guscio	(senza riduzione)	88,90
Nocciole con guscio	(senza riduzione)	103,80
Nocciole senza guscio	(senza riduzione)	200,20
Noci comuni con guscio	0,0275	128,70
Arance		
Limoni	0,2591	124,00
Uva da tavola	(senza riduzione)	44,50
Mele	0,3977	73,50
Pesche e nettarine	(senza riduzione)	45,90

#### REGOLAMENTO (CE) N. 849/96 DELLA COMMISSIONE

# dell'8 maggio 1996

#### che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 756/96 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 756/96 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 756/96, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2') GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (5') GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 13.

#### **ALLEGATO**

# al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 23 900	037	_
	039	
	046	57,50
	052	57,50
	400	42,00
	404	_
	600	57,50
	***	82,00
0406 90 63 100	037	63,50
	039	63,50
	046	115,00
	052	115,00
	400	164,00
	404	123,50
	600	115,00
	* * *	164,00
0406 90 63 900	037	50,50
	039	50,50
	046	83,00
	052	83,00
İ	400	108,00
	404	57,50
	600	83,00
	***	118,50

<sup>(\*)</sup> I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da  $\overset{\bullet}{\dots}$ .

Se non è indicata alcuna destinazione (++>), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

<sup>(\*\*)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

# REGOLAMENTO (CE) N. 850/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

#### relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1996/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3347/93 (4); il termine per la semina di piante proteiche è fissato al 15 maggio;

considerando che il regolamento (CE) n. 918/95 della Commissione, del 26 aprile 1995, recante proroga del termine ultimo di semina per taluni seminativi situati in determinate zone (5), che deroga ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CEE) n. 2295/92, ha rinviato in particolare il termine di semina per i seminativi diversi dalle piante oleaginose in Finlandia e in Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per avere diritto al pagamento di un anticipo il produttore deve aver seminato i semi oleosi entro una data fissata dalla Commissione; che in proposito, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regola-

regolamento (CE) n. 1055/94 della Commissione, del 5 maggio 1994, recante proroga del termine per la semina di semi oleosi per talune zone (8), modificato dal regolamento (CE) n. 919/95 (9), ha rinviato il termine per la semina di semi oleosi in talune regioni; considerando che a causa delle condizioni climatiche

mento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/96 (7), fissa come termine di semina per i semi oleosi il 15 maggio; che il

particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per l'Austria, la Finlandia e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali, di semi oleosi, di piante proteiche e di semi di lino per la campagna 1996/97 e fissarlo al 15 giugno per tutto il territorio della Finlandia e della Svezia; che per quanto riguarda l'Austria è necessario rinviare al 31 maggio, per la campagna 1996/97, il termine di semina di granturco e di soia per tutto il suo territorio; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92, (CEE) n. 2294/92, (CEE) n. 2295/92, (CE) n. 1055/94 e (CE) n. 918/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Per la campagna 1996/97 i termini di semina per l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 15 maggio 1996.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (²) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5. (²) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 28. (¹) GU n. L 300 del 7. 12. 1993, pag. 5. (⁵) GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 12.

<sup>(°)</sup> GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22. (°) GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 6. (°) GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 9. (°) GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 16.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

# **ALLEGATO**

# Termine di semina per la campagna 1996/97

Colture	Stato membro	Regione	Termine
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	31 maggio 1996
Cereali, semi oleosi, piant proteiche, semi di lino	e Finlandia	Tutto il territorio	15 giugno 1996
Cereali, semi oleosi, piant proteiche, semi di lino	e Svezia	Tutto il territorio	15 giugno 1996

# REGOLAMENTO (CE) N. 851/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1996

che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1996/97 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando che, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 426/86, in base

ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1996/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Durante la campagna di commercializzazione 1996/97 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (²) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

# **ALLEGATO**

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'impor- tazione
ex 0811	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
ex 0811 90	- altre:	
•	con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	
ex 0811 90 19	altre:	
	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
	altre ciliegie:	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
	altre:	
ex 0811 90 39	altre:	
	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
	altre ciliegie:	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
	altre:	
	Ciliegie:	
0811 90 75	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
0811 90 80	— — — altre:	
	non snocciolate	58,20
	altre	65,81
ex 0812	Frutta temporaneamente conservata (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui è presentata:	
0812 10 00	- Ciliegie:	
ex 0812 10 00	– – Ciliegie acide (Prunus cerasus)	58,20
ex 0812 10 00	altre	58,20
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 60	- Ciliegie:	
	– – senza aggiunta di alcole	
	<ul> <li>– – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:</li> </ul>	
2008 60 51	– – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)	73,42
2008 60 59	altre	73,42
	<ul> <li> con aggiunta di zuccheri, in imballagi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:</li> </ul>	
2008 60 61	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	81,02

# (in ECU/100 kg peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'impor- tazione
2008 60 69	— — — altre	81,02
	<ul> <li>– – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:</li> </ul>	
	superiore o uguale a 4,5 kg:	
2008 60 71	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	64,84
2008 60 79	altre	64,84
	inferiore a 4,5 kg:	
2008 60 91	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus)	70,88
2008 60 99	altre	70,88

# REGOLAMENTO (CE) N. 852/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/96 (6), ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-case-

considerando che il regolamento (CE) n. 756/96 della Commissione, del 25 aprile 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (7), modificato dal regolamento (CE) n. 849/96 (8), ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75. GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 13. (8) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

# ALLEGATO \*ALLEGATO II

	(in	ECU/100 Rg peso	netto, saivo	aiversa inaicazione,
Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (¹):			
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:		1	
0401 10 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	4,748
0401 10 90	altri	0401 10 90 000	(¹)	4,748
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
0 <b>40</b> 1 <b>20</b> 11	inferiore o uguale al 3 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2  litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	4,748
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	7,340
0401 20 19	— — altri:	:		
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	4,748
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(')	7,340
	superiore al 3 %:			
0401 20 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al	0401 20 01 100	(1)	0.775
	4 %	0401 20 91 100	(1)	9,775
0.401.20.00	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	11,39
0401 20 99	altri:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(¹)	9,775
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al	0401 20 99 500	(')	11,39
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %: inferiore o uguale al 21 %:	0.07.2033.000		11,05
0401 30 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	14,62
	- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	22,55
	- superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	33,87
0401 30 19	altri:		, , ,	
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(¹)	14,62
	- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	22,55
	- superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	33,87
	superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	40,34
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(¹)	63,00
	1			
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(¹)	69,47

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	40,34
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(')	63,00
	- superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	69,47
	superiore al 45 %:			
0401 30 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	79,18
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(')	116,37
	- superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	135,80
0401 30 99	— — — altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	ļ		
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	79,18
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(')	116,37
	- superiore all'80 %	0401 30 99 700	<b>(</b> ¹)	135,80
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	<b>(</b> <sup>2</sup> <b>)</b>	49,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(²)	98,05
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	Burro naturale:			
0405 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a     1 kg:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 700		175,00
0405 10 19	altro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 700		175,00
0405 10 30	— — Burro ricombinato:			
	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1     kg:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 100		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 300		175,00
	altro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 500		170,73

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 10 50	Burro di siero di latte:			
	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:	,		
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 100		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 300		175,00
	altro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 700		175,00
0405 10 90	altro	0405 10 90 000		181,40
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 500		160,06
	uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 700		166,46
0405 90	- altri:			
0405 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 000		223,00
0405 90 90	— — altri	0405 90 90 000		175,00
ex 0406	Formaggi:			
0406 90 23	Edam	0406 90 23 900		82,00
0406 90 25	Tilsit	0406 90 25 900		99,59
0406 90 76	– – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	0406 90 76 100		81,52
0406 90 78	Gouda	0406 90 78 100		73,50
	— — — — — — altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
0406 90 79	Esram, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 900		84,39
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 900		95,66
0406 90 86	superiore al 47 % ed inferiore al 52 %:			
	<ul><li>formaggi fabbricati con siero di latte</li><li>altri:</li></ul>	0406 90 86 100		
	aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:			
	- inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(3)	62,50
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 86 300	(3)	68,50
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 86 400	(3)	77,50
	- superiore al 39 %	0406 90 86 900	(3)	91,00

IT

		Codice	T	Ammontare
Codice NC	Designazione delle merci	del prodotto	Note	degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 87	uguale a 62 %:			
	– formaggi fabbricati con siero di latte – altri:	0406 90 87 100		-
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:</li> </ul>			
	- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(3)	62,50
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(3)	68,50
	<ul> <li>pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 87 <b>400</b>	(3)	77,50
	– superiore al 39 %:			
	– Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di			
	pecora	0406 90 87 951	(3)	113,50
	- Maasdam	0406 90 87 971	(3)	94,50
	- Manouri, avente tenore di materie	0.40 ( 0.0 077 0770	(2)	
	grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(3)	36,00
	– altri	0406 90 87 979	(3)	94,50
0406 90 88	superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:			ľ
	<ul> <li>formaggi fabbricati con siero di latte</li> <li>altri:</li> </ul>	0406 90 88 100		_
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:</li> </ul>			
	<ul> <li>inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso</li> </ul>	0406 90 88 200	(3)	62,50
	<ul> <li>pari o superiore al 5 % ma inferiore al</li> <li>19 % ed aventi un tenore di sostanza secca</li> </ul>		,,,	
	pari o superiore al 32 % in peso – altri	0406 90 88 300 0406 90 88 900	(3)	68,50
				L

<sup>(</sup>¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

<sup>(2)</sup> Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

<sup>—</sup> il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

<sup>—</sup> il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

<sup>(3)</sup> L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

# REGOLAMENTO (CE) N. 853/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/96 (6), ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 756/96 della Commissione, del 25 aprile 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (7), modificato dal regolamento (CE) n. 849/96 (8) ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (\*) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. (\*) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18. (\*) GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11. (\*) GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 40.

<sup>(7)</sup> GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 13. (8) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

# **ALLEGATO**

	(17)	ECU/100 kg peso	netto, saivo an	T
Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ('):			
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:	1		
0 <b>4</b> 01 10 1 <b>0</b>	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(¹)	4,748
0401 10 90	altri	0401 10 90 000	(1)	4,748
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(')	4,748
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	7,340
0401 20 19	— — — altri:			]
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(')	4,748
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale			
	all'1,5 %	0401 20 19 500	(')	7,340
0.401.20.01	superiore al 3 %:			
0401 20 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(')	9,775
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(¹)	11,39
0401 20 99	— — — altri:			
	<ul> <li>aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al</li> <li>4 %</li> </ul>	0401 20 99 100	(1)	9,775
	<ul> <li>aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %</li> </ul>	0401 20 99 500	(¹)	11,39
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	<ul> <li>– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:</li> </ul>			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(')	14,62
	- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(')	22,55
	- superiore al 17 %	0401 30 11 700	(¹)	33,87
0401 30 19	— — altri:			1
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(¹)	14,62
	- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(¹)	22,55
	- superiore al 17 %	0401 30 19 700	(¹)	33,87
	superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	<ul> <li>– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:</li> </ul>			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(¹)	40,34
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(¹)	63,00
ļ	- superiore al 39 %	0401 30 31 700	(')	69,47

IT

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(')	40,34
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	63,00
	- superiore al 39 %	0401 30 39 700	(')	69,47
	superiore al 45 %:			
0401 30 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:	1		
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	79,18
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	116,37
	- superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	135,80
0401 30 99	altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	79,18
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	116,37
	- superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	135,80
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % ('):			
	<ul> <li>– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²):</li> </ul>			
0402 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 000	(²)	49,00
0402 10 19	altri:	0402 10 19 000	(²)	49,00
	— — altri (³):			
0402 10 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5			
	kg	0402 10 91 000	(³)	0,4900
0402 10 99	altri	0402 10 99 000	(³)	0,4900
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (7):			
0402 21	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²):	ł		
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	<ul><li>inferiore o uguale all'11 %</li></ul>	0402 21 11 200	(²)	49,00
-	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(²)	86,53
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(²)	91,16
	- superiore al 25 %	0402 21 11 900	(²)	98,05
	altri:			
0402 21 17	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 000	(²)	49,00
0402 21 19	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(3)	86,53
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(²)	91,16
	- superiore al 25 %	0402 21 19 900	(²)	98,05
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(3)

 $(^{3})$ 

(3)

0,8653

0,9116

0,9805

0402 29 19 300

0402 29 19 500

0402 29 19 900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 91 100	(²)	98,77
	- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 91 200	<b>(2)</b>	99,45
	- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 91 300	(²)	100,67
	- superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 91 400	(²)	107,61
	- superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 91 500	(²)	110,00
	- superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 91 600	(²)	119,21
	- superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 91 700	<b>(</b> <sup>2</sup> <b>)</b>	124,61
	- superiore al 79 %	0402 21 91 900	(²)	130,71
0402 21 99	altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 99 100	(²)	98,77
	- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 99 200	<b>(2)</b>	99,45
	- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 99 300	(²)	100,67
	- superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 99 400	<b>(</b> <sup>2</sup> <b>)</b>	107,61
	- superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 99 500	<b>(</b> <sup>2</sup> <b>)</b>	110,00
	– superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 99 600	(²)	119,21
	– superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 99 700	(²)	124,61
	- superiore al 79 %	0402 21 99 900	( <sup>2</sup> )	130,71
x 0402 29	altri (³):			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
	altri:			
0402 29 15	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 29 15 200	(3)	0,4900
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 15 300	(3)	0,8653
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 15 500	(3)	0,9116
	– superiore al 25 %	0402 29 15 900	(3)	0,9805
0402 29 19	altri:			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale all'11 %	0402 29 19 200	(3)	0,4900

- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:

- superiore al 25 %

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 100	(3)	0,9877
	- superiore al 41 %	0402 29 91 500	(3)	1,0761
0402 29 99	— — — altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 100	(3)	0,9877
	- superiore al 41 %	0402 29 99 500	(3)	1,0761
	– altri:			
0402 91	— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²):			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	<ul> <li>inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ul>			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 110	(²)	4,748
	- superiore al 3 %	0402 91 11 120	( <sup>2</sup> )	9,775
	<ul> <li>uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ul>			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 310	(²)	16,36
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 350	(²)	20,06
	- superiore al 7,4 %	0402 91 11 370	( <sup>2</sup> )	24,39
0402 91 19	altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	<ul> <li>inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ul>			1
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 110	(²)	4,748
	- superiore al 3 %	0402 91 19 120	(²)	9,775
	<ul> <li>uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ul>			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 310	(²)	16,36
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 350	(²)	20,06
	- superiore al 7,4 %	0402 91 19 370	(²)	24,39
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	- inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 100	(²)	19,31
	- uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 300	(²)	28,83
0402 91 39	altri:			Į
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	- inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 100	(²)	19,31
	- uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 300	(²)	28,83
	<ul> <li> aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:</li> </ul>	į		
0402 91 51	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a	1		
	2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	22,55
0402 91 59	altri	0402 91 59 000	(²)	22,55

0402 99 9		1C	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 91 91  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2.5 kg 0402 91 99			(2)	(3)	(4)	(5)
2.5 kg 0402 91 99	ave		aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 99 9		91		0402 91 91 000	(2)	79,18
a wenti tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse uperiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  0402 99 19 310 (*)  10 402 99 19 330 (*)  11 0402 99 19 330 (*)  12 0402 99 19 330 (*)  13 0402 99 19 330 (*)  14 0402 99 19 330 (*)  15 0402 99 19 330 (*)  16 0402 99 19 330 (*)  17 0402 99 19 330 (*)  18 0402 99 19 330 (*)  19 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  21 0402 99 19 330 (*)  22 0402 99 19 330 (*)  23 0402 99 19 330 (*)  24 0402 99 19 330 (*)  25 0402 99 19 330 (*)  26 0402 99 19 330 (*)  27 0402 99 19 330 (*)  28 0402 99 19 330 (*)  29 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99 19 330 (*)  20 0402 99		99	— — — altri	0402 91 99 000	1	79,18
0402 99 11  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2.5 kg:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  0402 99 11 330 (*)  2  - superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9.5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:	- altri:		— — altri:			
2.5 kg:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - superiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (p):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6.9 %  - superiore al 6.9 %  - superiore al 6.9 %  - uniferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (p):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6.9 %  - uniferiore o uguale al 6.9 %  - superiore al 6.9 %  - superiore ol 6.9 %  - superiore al 6.9 %  - superiore ol 6.9 %  - superiore ol uguale al 6.9 %  - superiore ol 6.9 %  - supe	- – ave		aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
15% in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:  - inferiore o uguale al 3% - superiore al 3% e inferiore al 6.9% - superiore al 15% in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3% - superiore al 15% in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3% - superiore al 6.9% - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15% in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?): - inferiore o uguale al 3% - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6.9% - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6.9% - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6.9% - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?): - inferiore o uguale al 3% - superiore al 15% in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?): - inferiore o uguale al 3% - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6.9% - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6.9% - superiore al		11				
- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale al 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)						
- superiore al 6.9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 % - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*): - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6.9 % - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*): - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 13 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*): - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 13 % e inferiore o uguale al 6.9 % - superiore al 5.9 % - superiore al 5.9 % - superiore al 6.9 % - supe			- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(3)	0,0475
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (¹):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  0402 99 11 330 (¹)  2 superiore al 6,9 %  0402 99 11 350 (¹)  3 aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (²):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (¹):  - inferiore o uguale al 3 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (¹):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2.5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (²)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale al 2.1 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore ol 4002 99 31 110 (²)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore ol 4002 99 31 110 (²)			- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(3)	0,0978
superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale al 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (°)			- superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(3)	0,1562
- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  altri:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (*)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (*)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (*)			superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di			
- superiore al 6,9 %  altri:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (?)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (?)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 2,5 % in peso (?)			- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(*)	18,88
0402 99 19  altri:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (?)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o			- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(*)	22,65
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (°):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (°)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o (°)			- superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(*)	30,11
15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (?):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale al 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (²)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o	:	19	– – – altri:			
- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (*)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o						
- superiore al 6,9 %  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (*)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o			- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(3)	0,0475
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  (*)  0402 99 19 310  (*)  0402 99 19 330  (*)  3  0402 99 19 350  (*)  3  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o			- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(3)	0,0978
superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):  - inferiore o uguale al 3 %  - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale al 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o			- superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(3)	0,1562
- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %  - superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  0402 99 19 330  (4)  3  0402 99 19 330  (4)  3  0402 99 19 310  (5)  3  0402 99 31 110  (6)  3  (7)  4  0402 99 31 110  (7)  (3)			superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di			
- superiore al 6,9 %  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  0402 99 19 350  (4)  0402 99 19 350  (4)  3  0402 99 19 350  (5)			- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(*)	18,88
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  0402 99 31 110 (3)			- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	( <del>1</del> )	22,65
inferiore o uguale al 4 %:  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  0402 99 31 110  (3)			- superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	<del>(1</del> )	30,11
2,5 kg:  - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o  (3)						
21 %:  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)  - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o	_	31				
al 15 % in peso (3)  — aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o						
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				0402 99 31 110	(3)	0,2094
superiore at 15 % in peso (*)   0402 99 31 150   (*)   3			<ul> <li>aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (4)</li> </ul>	0402 99 31 150	(*)	31,35
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (3) 0402 99 31 300 (3)	-			0402 99 31 300	(3)	0,4034
- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (3)   0402 99 31 500   (3)	-		- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (3)	0402 99 31 500	(3)	0,6947

	(in	ECO/100 kg peso	neito, saivo aiv	Taricazione)
Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99 39	altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	<ul> <li>aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)</li> </ul>	0402 99 39 110	(3)	0,2094
	<ul> <li>aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (*)</li> </ul>	0402 99 39 150	(*)	31,35
	<ul> <li>aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (3)</li> </ul>	<b>0402</b> 99 39 300	(3)	0,4034
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (3)	0402 99 39 500	(3)	0,6947
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 99 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (3)	0402 99 91 000	(2)	0,7918
0402 99 99	altri (³)	0402 99 99 000	(²)	0,7918
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	1		
0405 10	- Burro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	Burro naturale:			
<b>0405</b> 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 700		175,00
0405 10 19	altro:			ļ
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 700		175,00
0405 10 30	Burro ricombinato:			ļ
	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:	·		
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 100		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 300		175,00
	altro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			ļ
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 700	ŀ	175,00
<b>040</b> 5 10 50	Burro di siero di latte:			
	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 100		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 300		175,00
	altro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 500		170,73
	uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 700		175,00
0405 10 90	altro	0405 10 90 000		181,40
		•		

TI

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	<ul> <li>– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:</li> </ul>			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 500		160,06
	uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 700		166,46
0405 90	- altri:			
0405 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 000		223,00
0405 90 90	— — altri	0405 90 90 000		175,00
0406	- Formaggi:			
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (6):			
0406 30 10	<ul> <li>ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto schabzigers), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca:</li> </ul>			
	<ul> <li> ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca:</li> </ul>			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			
	inferiore o uguale al 48 %:			
	- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	- inferiore a 27 %	0406 30 10 100		_
	- uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		13,95
	- uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		29,75
	<ul> <li>uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:</li> </ul>			
	- inferiore a 20 %	0406 30 10 250		29,75
	– uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		43,65
	<ul> <li>uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:</li> </ul>			
	- inferiore a 20 %	0406 30 10 350		29,75
	– uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		43,65
	– uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		63,51
	superiore al 48 %:			
	- aventi tenore, in peso, della sostanza secca:			
	– inferiore a 33 %	0406 30 10 500		-
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		29,75
	- uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		43,65

Colice NC   Designatione delle merci   Colice			ECU/100 kg peso	netto, salvo a	<del>- 1</del>
1046 30 10	Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
- uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materire grasse, in peso, di sostanza secca:   - uguale o superiore a 55 %   0406 30 10 700   75,33     aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %   0406 30 10 700   75,33     altri:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- ligitate o a uperiore a 4 %% e aventi un tenore di materie grasse in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  altri:  altri:  altri:  altri:  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  - aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:  - inferiore a 27 %  - uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 20 %  - uguale o superiore a 30		— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		63,51
- uguale o superiore a 55 %	(segue)			}	
		- inferiore a 55 %	0406 30 10 700		63,51
altri: altri: altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: inferiore a 27 % uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 % uguale o superiore a 27 % e inferiore a 38 % uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % uguale o superiore a 20 % uguale o superiore a 30 % uguale o superiore a 40 % uguale o superiore a 4		- uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		75,33
altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: - inferiore o uguale al 48 % - aventi tenore, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 27 % c inferiore a 33 % e odo 30 31 500 (7) 13,95 (8) (9) 29,75 (9) (9) 29,75 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)		aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		75,33
a aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: inferiore o uguale al 48 % - aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: - inferiore a 27 % - uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 % o 406 30 31 100 - 29.75 - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 20 % - uguale o superiore a 40 % - uguale		— — — altri:	0406 30 10 900		_
ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:  inferiore o uguale al 48 % - aventi tenore, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 27 % c inferiore a 33 % - uguale o superiore a 27 % c inferiore a 38 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 % - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 % - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 % - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 43 % - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 43 % - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 43 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 55 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse superiore a 40 % o 406 30 39 950 (?) - 75,33  0406 90 23 Edam (Geheimratskäse): - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 % - uguale o superiore al 39 % - uguale o superiore al 39 % - uguale o superiore al 39 % -		altri:			
- aventi tenore, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 27 % - uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 40 % - uguale o superiore a 30 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 46 % - uguale o superiore a 35 % - uguale o superiore a 30 % - uguale o superiore a 30 % - uguale o super					
- inferiore a 27 % - uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 40 % - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % - uguale o superiore a 34 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 34 % e inferiore a 46 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, dila sostanza secca: - inferiore a 33 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 45 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse in peso, di sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, dila sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca: - inferiore a 35 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse della sostanza secca: - inferiore al 39 %	0406 30 31	inferiore o uguale al 48 %			
- uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 40 % - uguale o superiore a 40 % - uguale o superiore a 20 % c inferiore a 40 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 40 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 40 % - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 45 % - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 55 % - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 55 % - uguale o superiore a 39 %		- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		<u> </u>	
- uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 % - uguale o superiore a 40 % - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 % - uguale o superiore a 33 % - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 43 % - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 45 % - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 46 % - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca: - inferiore a 55 % - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di materie grasse superiore al 36 % - uguale o superiore a 45 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di materie grasse superiore al 36 % - uguale o superiore al 39 % aventi tenore, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 %		- inferiore a 27 %	0406 30 31 100		_
- uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 33 %  - uguale o superiore a 33 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 44 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  0406 30 39 930  (7) 63,51  0406 30 39 930  (8) 75,33  0406 30 39 950  (9) 75,33  0406 90 23  Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %		- uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	( <sup>5</sup> )	13,95
tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 20 %  - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 40 %  - uguale o superiore a 33 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 48 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  0406 30 39 930  (?)  63,51  0406 30 99  - — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  0406 30 99 930  (?)  63,51  0406 30 99 930  (?)  75,33  0406 90 23  - — Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - — Tilsit:  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - 0406 90 25 100  - 0406 90 25 100  - 0406 90 25 100  - 0406 90 25 100		- uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(5)	29,75
- uguale o superiore a 20 %  - uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 48 %:  - aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 44 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  - ugu					
- uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 40 %  - uguale o superiore a 40 %  - aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  (²)  63,51  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  (²)  75,33  0406 30 90  - — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  0406 30 39 900  (°)  75,33  0406 90 23  - — Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - —  - Tilsit:  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - —  - Tilsit:  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - 0406 90 25 100  - 0406 90 25 100		- inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(5)	29,75
grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 20 %  - uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 40 %  - aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 48 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 48 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 44 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 %  - uguale o superiore a 55 %  - uguale o supe		- uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(5)	43,65
- uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %  - uguale o superiore a 40 %  - uguale o superiore a 40 %  - aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 45 %  - uguale o superiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  -					
- uguale o superiore a 40 %  superiore al 48 %:  - aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  0406 30 39 930 (²) 63,51  - uguale o superiore a 45 % o 406 30 39 930 (²) 63,51  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 99 000 (³) 75,33  0406 30 90  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  0406 30 90 000 (°) 75,33  0406 90 23  Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %  0406 90 25 100  - Uguale o superiore al 39 %		- inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(5)	29,75
0406 30 39		- uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	( <sup>5</sup> )	43,65
- aventi tenore, in peso, della sostanza secca:  - inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 44 %  - uguale o superiore a 45 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 36 %  - uguale o superiore a 35 %		- uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(3)	63,51
- inferiore a 33 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 36 %  - uguale o superiore a 36 %  - uguale o superiore a 37 %  - uguale o superiore a 55 %  - uguale o superiore al 36 %	0406 30 39	superiore al 48 %:			
- uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %  - uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 35 %  - uguale o superiore a 36 %  0406 30 39 930  (³)  63,51  - 406 30 39 950  (°)  63,51  - 5,33  0406 30 90 000  (°)  75,33  0406 90 23  Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 36 %  - uguale o superiore al 55 %  - uguale o su		- aventi tenore, in peso, della sostanza secca:		i	
- uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %  - uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  (5)  63,51  0406 30 39 930  (7)  63,51  0406 30 39 950  (9)  63,51  75,33  0406 30 99 930  (9)  75,33  0406 30 99 930  (9)  75,33  0406 30 99 950  (9)  75,33  0406 90 23  - — Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 900  (9)  82,00  0406 90 25 100  - — Tilsit:  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - —		- inferiore a 33 %	0406 30 39 100		_
- uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %  - uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  (°)  63,51  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 950  (°)  75,33  0406 90 23  Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 36 %  - uguale o superiore al		- uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(5)	29,75
- uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  (5)  63,51  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 950  (9)  75,33  0406 90 23  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 900  (5)  82,00  0406 90 25 100  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100		- uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	( <sup>5</sup> )	43,65
grasse, in peso, di sostanza secca:  - inferiore a 55 %  - uguale o superiore a 55 %  0406 30 39 930  0406 30 39 950  (5)  75,33  0406 90 23  avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 900  (5)  82,00  0406 90 25 100  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100		- uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(3)	63,51
- uguale o superiore a 55 %  0406 30 90  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %  0406 90 23  Edam (Geheimratskäse):  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 900  (5)  75,33  75,33  75,33  0406 90 23 100  - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100  - 406 90 25 100					
0406 30 90		- inferiore a 55 %	0406 30 39 930	( <sup>5</sup> )	63,51
0406 90 23		- uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(3)	75,33
- avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 % - uguale o superiore al 39 %  0406 90 23 100  0406 90 23 900  (5)  82,00  0406 90 25 100  - inferiore al 39 %  0406 90 25 100	0406 30 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(3)	75,33
- inferiore al 39 % - uguale o superiore al 39 % Tilsit: - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 % - 0406 90 23 100 0406 90 23 900 (5) 82,00 - 0406 90 25 100 - 0406 90 25 100	0406 90 23	– – Edam (Geheimratskäse):			
- uguale o superiore al 39 %  0406 90 25  Tilsit:  - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:  - inferiore al 39 %  0406 90 23 900  (5)  82,00   0406 90 25 100		avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	į		
0406 90 25 Tilsit: - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 %  0406 90 25 100 -		- inferiore al 39 %	0406 90 23 100		_
- avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: - inferiore al 39 %  0406 90 25 100		- uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(5)	82,00
- inferiore al 39 % 0406 90 25 100 —	0406 90 25	— — Tilsit:			
		- avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
- uguale o superiore al 39 % 0406 90 25 900 (5) 99,59		- inferiore al 39 %	0406 90 25 100		_
		- uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(5)	99,59

IT

	(m	LCO/100 kg peso	nerro, sarro arre	isa manazione,
Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 27	– – Butterkäse:			
	<ul> <li>avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:</li> </ul>			
	- inferiore al 39 %	0406 90 27 100		_
	– uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 900	(3)	84,39
0406 90 76	– – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:			
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 76 100	(3)	81,52
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso delle sostanze secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 %</li> </ul>	0406 90 76 300	(3)	99,59
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %</li> </ul>	0406 90 76 500	(*)	99,59
0406 90 78	Gouda:			
	<ul> <li>avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 78 100	(5)	73,50
	<ul> <li>avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 %</li> </ul>	0406 90 78 300	(5)	90,00
	<ul> <li>avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %</li> </ul>	0406 90 78 500	(5)	90,00
	— — — — — — altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
0406 90 79	– – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:			
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 79 100		
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 79 900	(3)	84,39
0406 90 81	– – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey:			: -
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 81 100		_
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 81 900	(3)	95,66
0406 90 86	auperiore al 47 % ed inferiore al 52 %:			
	<ul><li>formaggi fabbricati con siero di latte</li><li>altri:</li></ul>	0406 90 86 100		_
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:</li> </ul>			
	- inferiore al 5 %	0406 90 86 200	(5)	62,50
	<ul> <li>pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %</li> </ul>	0406 90 86 300	(3)	68,50
	<ul> <li>pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %</li> </ul>	0406 90 86 400	(3)	77,50
	- superiore al 39 %	0406 90 86 900	(5)	91,00

IT

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 87	superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %:			
	- formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 87 100		_
	– altri:			
	aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca:			
	- inferiore al 5 %	0406 90 87 200	(3)	62,50
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %	0406 90 87 300	(5)	68,50
	- pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %	0406 90 87 400	(5)	77,50
	- superiore al 39 %:			
	— Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di			
	pecora	0406 90 87 951	(5)	113,50
	– Maasdam	<b>0406</b> 90 87 971	(5)	94,50
	- Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %	0406 90 87 972	(3)	36,00
	— altri	0406 90 87 979	( <sup>5</sup> )	94,50
0406 90 88	superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:			
	<ul> <li>formaggi fabbricati con siero di latte</li> </ul>	0406 90 88 100		_
	– altri:			
	<ul> <li>aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:</li> </ul>			
	<ul> <li>inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso</li> </ul>	0406 90 88 200	( <sup>5</sup> )	62,50
	- pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca	0.40 € 00.00 00.00	10	(0.50
	pari o superiore al 32 % in peso	0406 90 88 300	(5)	68,50
	– altri	0406 90 88 900		_

<sup>(&#</sup>x27;) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (3) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.
  - Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
  - il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
  - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (\*) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
  - a) importo per 100 kg indicati.
    - Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:
    - moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
    - diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
  - b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95.
    - Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:
    - il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
    - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (9) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (6) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
  - Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.
- (7) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

# REGOLAMENTO (CE) N. 854/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/96 (4), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione (5) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (7), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (9), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (11);

considerando che per le rose a fiore grande originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2633/95 della Commissione (12);

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1996.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (²) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6. (³) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. (\*) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 8. (°) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

<sup>(°)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (°) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (°) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96. (11) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1. (12) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

### REGOLAMENTO (CE) N. 855/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (²) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21. (³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (\*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

#### **ALLEGATO**

# al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

(ECU/100 kg)

		(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)
Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 25	052	143,0		436	41,6
	060	80,2		448	38,0
	064	59,6		528	53,6
	066	41,7		600	50,5
	068	62,3		624	42,3
	204	76,9		625	41,2
	1		2027.22	999	47,8
	208	44,0	0805 30 20	052	126,3
	212	97,5		204	88,8
	624	97,1		220 388	74,0
	999	78,0		400	64,2 77,2
ex 0707 00 20	052	97,0		512	54,8
	053	156,2		520	66,5
	060	61,0		524	100,8
	066	53,8		528	72,9
	068	69,1		600	69,7
	204	144,3		624	98,3
	624	87,1		999	81,2
	999	95,5	0808 10 61, 0808 10 63,		
0709 10 10	220	309,2	0808 10 69	039	106,7
<b>V</b> / <b>V</b> / <b>1</b> · 1 · 1	999	309,2		052	64,0
0709 90 75	052	72,5		064	78,6
0/09 20 73	204	77,5		284	75,5
	i			388 400	86,4 71,2
	412	54,2		400	71,2
	624	151,9		416	72,7
	999	89,0		508	85,0
0805 10 21, 0805 10 25,	052	66,1		512	73,8
0805 10 29				524	82,8
,	204	45,3		528	77,2
	208	58,0		624	86,5
	212	55,0		728	107,3
	220	53,3		800	78,0
	388	40,5		804	91,4
	400	35,8		999	81,8

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice •999• rappresenta le •altre origini•.

# REGOLAMENTO (CE) N. 856/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

#### che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/ 1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1. (') GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13. (') GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in ecu/t)	
1001 10 00	Frumento grano duro (')	0,00	0,00	
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00	
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	0,00	0,00	
	di qualità media	0,00	0,00	
	di bassa qualità	0,00	0,00	
1002 00 00	Segala	50,22	40,22	
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	50,22	40,22	
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	50,22	40,22	
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	38,57	28,57	
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	38,57	28,57	
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	50,22	40,22	

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

<sup>- 3</sup> ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

<sup>— 2</sup> ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 24. 4. 1996 all'7. 5. 1996):

<u>IT</u>

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	189,58	192,43	179,46	146,45	191,31 (¹)	136,44 (¹)
Premio sul Golfo (ECU/t)	_	25,58	21,15	12,12	_	_
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	19,75	_		_	_	_

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

<sup>2.</sup> Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,72 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,19 ECU/t.

<sup>3.</sup> Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/t].

## REGOLAMENTO (CE) N. 857/96 DELLA COMMISSIONE

#### dell'8 maggio 1996

## che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (³) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53. (\*) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (6)						
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (³) (°)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (*) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (*) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE n. 3877/86 (5)		
1006 10 21	(%)	150,76					
1006 10 23	(%)	150,76					
1006 10 25	(%)	150,76					
1006 10 27	(%)	150,76					
1006 10 92	(9)	150,76					
1006 10 94	(9)	150,76					
1006 10 96	(°)	150,76					
1006 10 98	(%)	150,76			<u> </u>		
1006 20 11	270,65	130,99					
1006 20 13	270,65	130,99					
1006 20 15	270,65	130,99					
1006 20 17	335,99	163,66	85,99	285,99			
1006 20 92	270,65	130,99					
1006 20 94	270,65	130,99					
1006 20 96	270,65	130,99					
1006 20 98	335,99	163,66	85,99	285,99			
1006 30 21	525,49	247,84					
1006 30 23	525,49	247,84					
1006 30 25	525,49	247,84					
1006 30 27	(%)	290,59			_		
1006 30 42	525,49	247,84					
1006 30 44	525,49	247,84					
1006 30 46	525,49	247,84					
1006 30 48	(°)	290,59					
1006 30 61	525,49	247,84					
1006 30 63	525,49	247,84					
1006 30 65	525,49	247,84					
1006 30 67	(°)	290,59			_		
1006 30 92	525,49	247,84					
1006 30 94	525,49	247,84					
1006 30 96	525,49	247,84					
1006 30 98	(%)	290,59			_		
1006 40 00	(9)	90,38					

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

<sup>(\*)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7), modificato.

- IT
- (5) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (') Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (8) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (9) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

#### ALLEGATO II

#### Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		D
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	Rotture
Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	335,99	611,00	270,65	525,49	(²)
2. Elementi di calcolo:				•		
a) Prezzo cif Arag (\$/t)		397,03	380,84	480,00	505,00	_
b) Prezzo fob (\$/t)			_	450,00	475,00	
c) Noli marittimi (\$/t)				30,00	30,00	
d) Fonte		USDA	USDA	Operatori	Operatori	_

<sup>(1)</sup> In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

<sup>(2)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

П

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

#### DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1996

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

(96/300/Euratom, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi FFTA.

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica slovacca,

**DECIDONO:** 

## Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, il protocollo

aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato l'11 dicembre 1995.

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

#### Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica per la Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Per la Commissione

Il Presidente

Il Presidente

S. AGNELLI

J. SANTER

<sup>(</sup>¹) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996.

#### PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovacchia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVACCHIA, in appresso denominata «Slovacchia»,

dall'altra

CONSIDERANDO che il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Bruxelles l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovacchia, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»);

CONSIDERANDO che fra gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo europeo rientra la definizione di un contesto adeguato per la progressiva integrazione della Slovacchia nella Comunità;

CONSIDERANDO che nei titoli VI e VII dell'accordo europeo la Comunità e la Slovacchia si sono impegnate a promuovere la cooperazione economica e culturale;

CONSIDERANDO che, durante la riunione tenutasi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare ai programmi comunitari nel quadro degli accordi europei;

CONSIDERANDO che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, riunitosi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, prevedono che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata verso l'obiettivo di adesione, ora chiaramente stabilito, e includa la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari allo scopo di promuovere la cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

#### LA COMUNITÀ EUROPEA:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT

Ambasciatore,

Rappresentante permanente del Regno di Spagna,

Presidente del comitato dei rappresentanti permanenti

#### LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Günther BURGHARDT

Direttore generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

#### LA SLOVACCHIA:

Jan LISUCH

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Capo della Missione della Repubblica di Slovacchia presso l'Unione europea

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

#### HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

La Slovacchia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in materia di:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi d'informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione e giovani,

- politica sociale e sanità,
- tutela dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- cultura.
- settore audiovisivo,
- protezione civile,

ľT

- agevolazione degli scambi commerciali,
- energia,
- trasporti,
- lotta contro la droga e la tossicomania.

Le parti possono decidere di aggiungere altri settori di competenza comunitaria a quelli sopra elencati qualora ritengano che ciò sia di reciproco interesse o contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

#### Articolo 2

Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovacchia alle attività di cui all'articolo 1, il consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo stabilisce le modalità e le condizioni di detta partecipazione della Slovacchia.

#### Articolo 3

Il contributo finanziario della Slovacchia alle attività di cui all'articolo 1 viene calcolato basandosi sul principio che il paese sostiene il costo della sua partecipazione.

Se necessario la Comunità può decidere caso per caso, secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovacchia.

Le parti possono decidere di applicare le disposizioni pertinenti del titolo VIII dell'accordo europeo relative alla cooperazione finanziaria.

#### Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

#### Articolo 5

Il presente protocollo viene considerato aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità e la Slovacchia. Tutte le disposizioni generali, istituzionali e finali si applicano pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo anche se questa data dovesse precedere l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

#### Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am elften Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the eleventh day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì undici dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de elfde december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em onze de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den elfte december nittonhundranittiofem.

Dané v Bruseli jedenásteho decembra tisíc deväťsto deväťdesiatpäť.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
European yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

June Konglande

Za Slovenskú republiku

Sair Marif

## **COMMISSIONE**

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 3 maggio 1996

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith)

Smith per quanto riguarda l'Egitto

(96/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e conro la loro diffusione nella Comunità (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che la Francia, a seguito di ripetute intercettazioni dello Pseudomonas solanacearum in patate originarie dell'Egitto, ha adottato il 19 marzo 1996 misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Francia dello Pseudomonas solanacearum in provenienza dall'Egitto;

considerando che la Finlandia, il 4 aprile 1996, ha adottato misure analoghe contro l'introduzione di questo organismo nel proprio territorio;

considerando che successivamente la Spagna et la Danimarca hanno adottato le stesse misure, rispettivamente il 16 e 22 aprile 1996, contro l'introduzione di tale organismo nei loro territori;

considerando che l'esperienza acquisita durante l'attuale campagna d'importazione e le informazioni raccolte presso le autorità egiziane durante una recente missione in Egitto evidenziano che le disposizioni vigenti per quanto riguarda il requisito di «zona indenne» non sono sufficienti per un'adeguata protezione della Comunità e che sono quindi necessarie misure supplementari; che, nell'ambito delle misure di salvaguardia, è opportuno tener conto del sistema di produzione delle patate in Egitto e della fase attuale della campagna di produzione;

considerando che è pertanto opportuno utilizarre le nozioni di «bacino» per la zona di produzione del deserto e di «villaggio» per la zona di produzione del Delta quale riferimento per le zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum;

considerando inoltre che è necessario far figurare, sia sulle etichette che sui certificati sanitari prescritti, l'indicazione del numero di codice relativo al bacino o al villaggio per l'identificazione delle zone idonee alla produzione di patate destinate ad essere esportate nella Comunità;

considerando che, qualora si constatasse che le misure supplementari di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono sufficienti ad evitare l'introduzione dello Pseudomonas solanacearum oppure non sono state rispettate, saranno necessari misure più rigorose o alternative;

considerando che il pericolo imminente di cui sopra ha giustificato l'adozione di misure d'emergenza supplementari da parte degli Stati membri;

considerando tuttavia che tali misure d'emergenza supplementari devono essere rese conformi alle misure di salvaguardia comunitarie;

considerando che gli effetti delle misure supplementari saranno valutati constantemente e che le misure ulteriori applicabili per l'introduzione di patate originarie dell'Egitto, compresa l'esigenza di analisi più frequenti in Egitto, saranno esaminate nella prossima campagna in base ai risultati della valutazione suddetta, entro e non oltre il 30 novembre 1996;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(</sup>¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (²) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

I tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, originari dell'Egitto, possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto se, oltre alla condizione speciale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8 della direttiva 77/93/CEE, sono rispettate le misure stabilite nell'allegato della presente decisione. Le misure supplementari di cui al punto 2, lettere a) e b) dell'allegato si applicano alle spedizioni che lasciano il territorio egiziano dopo che la Commissione ha informato l'Egitto di tali misure.

#### Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 novembre 1996, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sull'esame ufficiale di cui al

punto 3 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato sanitario.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, in modo da rendere tali misure conformi all'articolo 1.

#### Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata entro il 30 novembre 1996.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

IT

#### **ALLEGATO**

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le misure supplementari seguenti:

- 1) i) per «zona» si intende un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta e un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto;
  - ii) con l'espressione «notoriamente indenne» si intende un villaggio o un bacino ai sensi del punto i) in cui non si è manifestato alcun focolaio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
  - iii) per «elenco di zone qualificate» si intende l'elenco elaborato ufficialmente dalle autorità egiziane competenti in cui sono indicate le zone specificate al punto i) che sono notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ai sensi del punto ii), con i rispettivi nomi individuali o collettivi e con il loro numero di codice individuale ufficiale, che è stato trasmesso alla Commissione anteriormente alla prima introduzione di patate di primizia dopo l'entrata in vigore della presente decisione
- 2) a) Le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità, sono state in Egitto:
  - sottoposte a ispezione ufficiale effettuata su campioni di tuberi tagliati costituiti da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto o, se il lotto è superiore a 25 t, da ogni 25 t o frazione del lotto, immediatamente prima del carico per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tale ispezione;
  - sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo un metodo adeguato indicato dalla Commissione per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione e risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata al punto 1.i) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni;
  - raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi del punto 1.i);
  - preparate in lotti, costituito ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi del punto 1.i);
  - chiaramente etichettate, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone qualificate» e del numero del lotto corrispondente:
  - scortate dal certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, con indicazione del numero del lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Vanno ugualmente indicati nella stessa sezione il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati nel secondo trattino come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate.
  - b) Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri e l'Egitto, i punti d'entrata autorizzati per l'introduzione delle patate e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di tali punti.
  - c) L'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di patate nonché delle loro quantità. Qualora non vi sia stata notifica preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/643/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/342/CEE (2).

<sup>(</sup>¹) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8. (²) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 47.

3) Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dall'articolo 12 della direttiva 77/93/ CEE, le quali, comprese almeno quelle specificate al punto 2, lettera a), primo trattino, devono essere effettuate su ciascun lotto della spedizione.

Le ispezioni sono completate da analisi, da effettuare secondo il metodo adeguato, intese a individuare un'eventuale infezione latente su campioni prelevati da ciascuna spedizione; a tale scopo occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata al punto 1.i) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni.

I lotti in causa devono essere tenuti separati sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzati o utilizzati fintantoché non sia accertato che tali esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

- 4) La Commissione provvede affinché le siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle analisi di cui al punto 2, lettera a), secondo trattino. L'elenco delle zone qualificate sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte nell'ambito del punto 3.
- 5) Gli Stati membri stabiliscono disposizioni adeguate per l'etichettatura allo scopo di impedire che le patate vengano piantate.

#### RETTIFICHE

Rettifica della decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 120 dell'11 maggio 1994)

Pagina 46, nell'allegato, parte II, B:

Dopo (AR) Argentina e prima di (CA) Canada, inserire: (BR) Brasile.